Regione Sicilia

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

☐ **ORDINANZA n.** 37 **DEL** 09.07.15 – Prot. n. 6300 del – 9 LUG. 20

ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA Codice Aziendale IT052PA165			
Ubicazione località	**C/DA GIBILCANNA**		
Proprietario / Detentore Sig.	**AGRO ZOOTECNICA SAN LUCA S.R.L. DI PORCARO ORNELLA**		
Nata a	**PALERMO**	il	**07/09/1976**
Residente in	**BAUCINA**	Viale **GIULIO CESARE**	n° **35**

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. **3598/SV** del **25/06/2015** con la quale il Veterinario Ufficiale la AUSL n° 6 – U.O. veterinaria distrettuale di **Lercara Friddi** , ha trasmesso il Mod. 1 Sez. "A" a seguito di risultati positivi degli esami sierologici per brucellosi, effettuati sui campioni di sangue prelevati in data **11/06/2015**, dagli ovini detenuti nell'azienda sopra identificata, il cui esito dell'I.Z.S. riporta il numero **6275** del **25/06/2015**;

ANIMALI POSITIVI

N. ord.	Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Contrassegno di identificazione	Codice del bolo endoruminale
01	OVINA	METICCIA	F	01/04/2010	IT082000218586	0380274001867406
02						
03						
04						

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;
Vista la legge 09 giugno 1964 n° 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968 n° 33;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94;
Visto il D. M. 02 luglio 1992 n° 453 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successive modifiche;
Visto il D. M.12 agosto 1977 n° 429;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;
Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;
Visto il Reg.to CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

13. il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive alla malattia;
14. la mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalla disinfezione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
15. che il latte o il colostro prodotto degli ovini e/o caprini infetti venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio dopo bollitura);
16. il divieto di utilizzare il latte munto dagli animali sieronegativi, per il consumo umano o per la produzione di latticini, salvo che non venga destinato come "**Latte non Conforme**" a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pasteurizzazione;
17. l'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con appropriato disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame, e di qualsiasi materiale e sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente;
18. di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dagli ovini e/o caprini, in luogo inaccessibile agli animali dell'azienda, lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione, parimenti ai liquami, e conservato per almeno tre settimane prima dell'utilizzo, che comunque rimane vietato nella coltivazione di ortaggi. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto;
19. di sottoporre i cani presenti nell'azienda ad accertamenti sierologici per la brucellosi ed in caso di positività il loro sollecito isolamento e trattamento terapeutico fino a guarigione;
20. di tenere chiusi i ricoveri, e gli altri locali di stabulazione, impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
21. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
22. di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
23. di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
24. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;

Qualora i provvedimenti della presente ordinanza, riguardino animali tenuti al pascolo brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontano da strade e da corsi d'acqua;

La presente ordinanza deve essere notificata al Sig. Porcaro ORNELLA in premessa generalizzato, allo scopo di attenersi a quanto disposto con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza la presente ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobligati che detengono i propri animali in promiscuità con gli ovini e/o caprini del predetto allevamento, o che comunque abbino avuto contatto con gli stessi, per ragioni di pascolo, mungitura o transumanza, i cui greggi devono essere considerati sospetti di infezione e sottoposti alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all'Az. U.S.L. n° 6 – U.O. distrettuale veterinaria di **Lercara Friddi.**

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO - C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Pa
Unità Operativa Territoriale Veterinaria di Lercara Friddi
Via V. Emanuele III, 50 – 90025 LERCARA FRIDDI (PA) - ☏: 091/8252340 - 091/8252376 - 091/8252475 - 🖷: 091/8252026
EMAIL: vetlercara@ausl6palermo.org - WEB:www.ausl6palermo.org

DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI ANIMALI

Prot. n° **3598** /SV

Data **25/06/2015**

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PALAZZO ADRIANO

Il sottoscritto **Dr Francesco Galluzzo**

in qualità di (1) **Medico Veterinario**

informa che in data **11/06/2015**

nella stalla (o pascolo) situata in località **c/da Gibilcanna**

di proprietà dell'azienda denominata **Agro zootecnica San Luca S.R.L.**

codice aziendale: **052 PA 165**

si sono verificati casi **accertati** (o sospetti) di (2) **BRC**

ANIMALI ESISTENTI NEL RICOVERO O PASCOLO INFETTO

SPECIE	NUMERO COMPLESSIVO	AMMALATI O SOSPETTI	MORTI
ovina	135	1	/

Provenienza degli animali (3): **aziendale**

Osservazioni del veterinario curante e precauzioni adottate per impedire la diffusione della malattia: **isolamento degli animali infetti in attesa di successivi provvedimenti sanitari.**

bollo

Il Veterinario
Dr Francesco Galluzzo

(1) *Proprietario o detentore degli animali, veterinario curante, ecc.*
(2) *Indicazione della malattia.*
(3) *Indicare anche la data della eventuale recente provenienza.*